



COMUNE DI MARACALAGONIS

Prov. di Cagliari

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 36 in data 16.11.2015

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI

Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

Articolo 11. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 12. RAMI E SIEPI

articolo 13. PULIZIA FOSSATI

Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 17. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

Articolo 18. OGGETTI MOBILI

Articolo 29. ACCENSIONE DI FUOCHI

Articolo 20. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Articolo 21 VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

TITOLO 5 ANIMALI

Articolo 22. ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 23. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 24. CANI

Articolo 25. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 6 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 26. SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

Articolo 27. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO 7 : VARIE

Articolo 28. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO (LAVAVETRI)

Articolo 29. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Articolo 30. COLTIVAZIONI

Articolo 31. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Articolo 32. ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

TITOLO 8: QUIETE PUBBLICA:

Articolo 33 RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Articolo 34 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

TITOLO 9 : SANZIONI

Articolo 35. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36. ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 37. REITERAZIONE

Articolo 38. NORMA FINALE

PREMESSA:

La necessità di sostituire il regolamento di Polizia Urbana adottato nell'anno 1989, approvato con Delibera del C.C. n° 11 del 23.03.1989, nasce dall'esigenza di fornire alla città di un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nel centro Urbano e in tutto il territorio comunale, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle

esperienze maturate nell'ambito dei rapporti con i cittadini, ovvero dalla partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, a tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare i veicoli;
- 2) calpestare aiuole e giardini pubblici;
- 3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

- 4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- 8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
- 10) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 11) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via, o edifici privati;
- 12) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 13) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 14) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione delle aree di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) Targhetta dell'amministratore di condominio. Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti. La targhetta, non è assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità. La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere contemplate con quelle della riservatezza.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo

comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.

9) Le violazioni di cui ai commi dal 2 al 9 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, a carico del committente o del trasgressore.

Art. 10 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

3) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere

4) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, Abbanoa ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;

5) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 : Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono

tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Pulizia dei fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su terreni e fabbricati, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura giornaliera dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 :Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 17 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private aperte, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1.

Art. 18 : Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Accensioni di fuochi

1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dallo stesso e dalle strade pubbliche, E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze civili o religiose sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.

2) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il proprietario è tenuto a far cessare immediatamente le attività

Art. 21 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 22 Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 23 : Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

4) lasciar vagare sulle aree pubbliche animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

5) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

6) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) La violazione ai commi 2) 3) 4) e 5) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 24 : Cani

1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso:

2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

1. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;

2. Qualora in possesso di animale considerato di razza aggressiva o di grossa taglia, condotto su aree pubbliche, il proprietario deve avere con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

4. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere come previsto dalle normative Regionali, i propri animali all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso;

6) I proprietari dei cani, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip;

7) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 25 :

1) Dentro il perimetro Urbano e ad una distanza inferiore a mt. 500 dallo stesso, è vietato il pascolo di animali, la detenzione di maiali a qualsiasi scopo, l'allevamento di pollame e conigli a scopo commerciale.

2) I conigli e il pollame in misura limitata al consumo familiare, possono essere tenuti in locali idonei costantemente puliti, impedendo la fuoriuscita di odori.

3) Nel centro abitato le stalle rurali adibite a ricovero di più di due capi di bovini o equini, debbono essere dotate di una concimaia con pareti impermeabili, atta a evitare dispersione di liquidi

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 26:somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, Circoli privati o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 27: Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

- 1) Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrÀ essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 2) L'accattonaggio nel territorio comunale È consentito, se attuato da soggetti e con modalitÀ non contemperate dall'art. 671 del Codice Penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purchÈ ciÒ non costituisca intralcio alla circolazione pedonale;
- 3) L'accattonaggio È vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
- 4) È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
- 5) L'accattonaggio non È consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;
- 6) La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attivitÀ.

Art. 28 Divieto dell'esercizio del mestiere girovago "lavavetri"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attivITÀ, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 Divieto di campeggio libero

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco;
- 2) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalitÀ dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 30: Coltivazioni

- 1) E' vietata la coltivazione di Fave nel centro abitato, ad una distanza non inferiore a mt. 500 dal perimetro Urbano;
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 31 Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonchÈ la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 QUIETE PUBBLICA

Art. 32: Esercizio di Mestieri, arti ed industrie:

- 1) Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva specifica autorizzazione in deroga del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 (ore 16.00 con ora legale) e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione, ed apportare entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede. Le norme imitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 33: Rumori in case di Abitazione:

- 1) Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie e tali che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale
- 2) limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Nei locali pubblici è vietato l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22.00 alle 08.00 e dalle 13.00 alle 15.00 (ore 16.00 con ora legale);
- 3) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 34: Venditori e suonatori ambulanti:

- 1) Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio dalle ore 13.00 alle 15.00 (ore 16.00 con ora legale) e dopo le ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino, le grida di rivenditori o suonatori ambulanti, che non possono soffermarsi in prossimità di scuole, chiese, uffici pubblici, ospedali o altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato;
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 35 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37 Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 38 Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'albo Pretorio Comunale.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normative Statali, Regionali e Provinciali.